

## La legge delle Guarentigie (13 maggio 1871)

da *Legge delle Guarentigie*, in A. C. Jemolo, *La questione romana*, ISPI, Milano, 1938

*Dopo l'occupazione di Roma un plebiscito sanzionò formalmente l'annessione delle nuove province al Regno; ma sussisteva il difficile problema di regolare, dato il rifiuto di Pio IX di scendere sul terreno delle trattative, i rapporti con la Santa Sede, onde garantire il libero esercizio del potere spirituale. Approvata il 13 maggio 1871, la legge delle Guarentigie fu considerata un atto unilaterale e come tale respinta dal Papato. Redatta secondo lo spirito cavouriano della separazione dei due poteri, laico ed ecclesiastico, essa incontrò l'opposizione sia dei clericali sia dei giurisdizionalisti, contrari, questi ultimi, all'abolizione pressoché totale dell'«exequatur» e del «placet», le armi tradizionali con le quali lo Stato aveva fino a quel momento sottoposto al proprio controllo i decreti pontifici e la nomina dei vescovi. Di fatto essa apparve a qualcuno un «mostro giuridico», «destinato a morire non appena avesse cessato di esistere lo stato di cose, cui era stato chiamato a servire provvisoriamente. Un sovrano senza territorio e senza imperio, dichiarato sacro e inviolabile alla pari del capo dello Stato dove risiede, munito del diritto attivo e passivo di ambasceria e del diritto di asilo nella sua residenza: sono, questi, rapporti di diritto pubblico, di cui invano si cercherebbe, non che un esempio, ma una semplice analogia nei più strani e complicati avvolgimenti del diritto pubblico medioevale».*

*Dopo aver lanciato la scomunica contro quanti avevano attuato o favorito «l'usurpazione», Pio IX si chiuse nei palazzi vaticani dichiarandosi prigioniero e appellandosi alle potenze cattoliche. In risposta alla legge delle Guarentigie fu emessa l'enciclica «Ubi nos» del 15 maggio, con la quale fu ribadito il principio che il potere spirituale non potesse andare disgiunto da quello temporale: «Riteniamo essere dovere del Nostro ufficio [...] dichiarare che non soltanto quelle che sono chiamate garanzie [...] ma qualsivoglia altro titolo, onore, immunità e privilegio [...] in nessun modo possa valere ad affermare come libero e indipendente l'uso della potestà a Noi affidata da Dio».*

*In realtà il pontefice, nonostante il rifiuto di riconoscere qualsiasi legittimità alla legge impostagli, nonostante il rifiuto di accettare la dotazione annua prevista dall'Art. 4, si avvale di fatto di alcuni privilegi riconosciutigli dall'Art. 12 (commi 3, 5, 6), essenziali peraltro all'esercizio del suo ministero: «L'ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffici postali di cambio delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli uffici italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci e delle corrispondenze munite del bollo dell'ufficio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa per territorio italiano. [...] L'ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato. I telegrammi trasmessi dal detto ufficio [...] saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite per telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno».*

*Riportiamo gli articoli più importanti della legge, ricordando che essa regolò i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede per quasi sessanta anni fino al 1929, l'anno del Concordato.*

### TITOLO I

#### *Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede*

Art. 1 – La persona del Sommo Pontefice è sacra ed inviolabile.

Art. 2 – L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'Art. 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'Art. 19 della legge stessa<sup>1</sup>.

I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assise.

La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Art. 3 – Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori sovrani; e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciute dai Sovrani cattolici.

Il Sommo Pontefice ha facoltà di tenere il consueto numero di guardie addette alla sua persona ed alla custodia dei palazzi, senza pregiudizi degli obblighi e doveri risultanti per tali guardie dalle Leggi vigenti nel Regno.

Art. 4 – È conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di L. 3.225.000.

Con questa somma, pari a quella iscritta nel bilancio sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero, s'intenderà provveduto al trattamento del Sommo Pontefice ed ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede.

[...]

Art. 5 – Il Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifici, giardini e terreni annessi e dipendenti, nonché della villa di Castel Gandolfo con tutte le sue attinenze e dipendenze.

I detti palazzi, villa ed annessi come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti, sono inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Art. 6 – Durante la vacanza della Sede Pontificia nessuna Autorità giudiziaria o politica potrà, per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali.

Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concilii ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Art. 7 – Nessun ufficiale della pubblica Autorità od agente della forza pubblica può, per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporanea dimora del Sommo

Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.

[...]

Art. 9 – Il Sommo Pontefice è pienamente libero di compiere tutte le funzioni del suo ministero spirituale e di fare affiggere alle porte delle basiliche e chiese di Roma tutti gli atti del suddetto suo ministero.

[...]

Art. 11 – Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale. [...]

Art. 12 – Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano, o in altra sua residenza, uffizii di posta e di telegrafo, serviti da impiegati di sua scelta. [...]

## TITOLO II

### *Relazioni dello Stato colla Chiesa*

Art. 14 – È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico.

Art. 15 – [...] I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re. [...]

Art. 16 – Sono aboliti l'«*exequatur*» e «*placet*» regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorità ecclesiastiche.

Però, fino a quando non sia altrimenti provveduto nella legge speciale di cui all'Art. 18<sup>2</sup>, rimangono soggetti all'«*exequatur*» e «*placet*» regio gli atti di esse Autorità che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizii maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

1. Gli articoli citati si riferiscono alla legge sulla stampa n. 695 del 26 marzo 1848.

2. Il riferimento concerne sempre la legge sulla stampa n. 695 del 26 marzo 1848.